

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

Def. Procura 8/17

SENTENZA N. 8 / 18

IL Tribunale Federale di Acisport, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi a Roma il giorno 9 febbraio 2018, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Urso Carmelo (licenza di ufficiale di gara n. 221842 e di addetto alla decarcerazione n. 387775) e ASD Scuderia Caltanissetta Corse (licenza di organizzatore n. 220211 e di scuderia n. 50179);

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 8/2017, avviato a seguito della segnalazione da parte del Presidente dell'Automobile Club di Agrigento del 27.6.2017 - in cui si rappresenta che il sig. Urso Carmelo in qualità di presidente dell'Associazione Ufficiali di Gara ASD Monte Kronio di Sciacca ha fornito alla ASD Scuderia Caltanissetta Corse, organizzatore del 15° Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore in programma il 24/25 giugno 2017, ufficiali di gara provenienti da altre province senza il preventivo nulla osta dell'A.C. di provenienza - ha deferito il sig. Urso e l' ASD Scuderia Caltanissetta Corse.

E' accaduto, che il la serata precedente l'inizio della manifestazione, poco più di una decina dei circa centotrenta ufficiali di gara designati per la manifestazione in argomento, per varie ragioni, hanno comunicato l'impossibilità di partecipare.

Il sig. Lombardo, quindi, nella sua veste di legale rappresentante della ASD Scuderia Caltanissetta Corse, ha contattato il sig. Urso Carmelo in qualità di presidente dell'associazione di ufficiali di gara "Monte Kronio", la quale pur operante da alcuni anni nel settore non ha mai completato la procedura di affiliazione ad Acisport.

Unitamente all'Urso veniva reso edotto della problematica (reperire con urgenza alcuni ufficiali di gara) anche il sig. Sergio Bosio Presidente di una Commissione di Acisport.

Il sig. Urso quindi provvedeva a reperire tra i soci della proprio sodalizio gli ufficiali di gara necessari per completare l'organico necessario per lo svolgimento della manifestazione.

Tuttavia, in ragione dell'ora tarda e dell'imminenza della gara ometteva di provvedere alla richiesta scritta all'AC di competenza territoriale come prevista dall'art. 203 RNS.

All'udienza del 9 febbraio 2018, sono comparsi gli incolpati Carmelo Urso, assistito dal proprio difensore di fiducia, e Giuseppe Lombardo in qualità di legale rappresentante della ASD Scuderia Caltanissetta Corse.

Il sig. Urso ha spiegato di avere richiesto l'affiliazione all'ACI ma di non averla completata, non avendo dato seguito alla richiesta di integrazione di alcuni documenti pervenuta da Acisport nella persona del sig. Zedde.

Per quanto riguarda l'omessa richiesta all'AC di Agrigento della utilizzazione degli ufficiali di gara appartenenti a quel Club ha spiegato che la vicenda si è consumata in un orario di chiusura degli uffici e che, comunque, era stato messo a conoscenza delle designazioni il sig. Bosio appartenente all'AC in argomento.

E' comparsa, altresì, la Sostituta Procuratore Federale Avv. Giovanna Mazza, che si è riportata all'atto di deferimento.

DIRITTO

Osserva il Collegio che, con riguardo all'Urso, sono state formulate due contestazioni distinte: la mancata richiesta all'AC di Agrigento degli ufficiali di gara di appartenenza per l'impiego nella gara del 24/25 giugno 2017 a Caltanissetta e l'omessa richiesta ad Acisport dell'affiliazione dell'associazione Monte Kronio di cui lo stesso è presidente e legale rappresentante.

Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio che il fatto, così come si è svolto, non costituisca illecito disciplinare.

L'art. 203 comma 4 del RNS prevede che "La designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali spetta agli Organizzatori che devono provvedere a richiederli per iscritto



all'Automobile Club di competenza territoriale. La scelta, adottando una opportuna turnazione, deve essere fatta in base agli elenchi provinciali della Regione o alle associazioni riconosciute nel cui ambito territoriale si svolge la competizione oppure in base agli elenchi delle province di altre regioni confinanti con quella/e nei cui ambito territoriale si svolge la competizione e ciò solo in caso di indisponibilità nella regione e previo autorizzazione del GUG”.

In disparte le considerazioni sulla macchinosità e sulla utilità della procedura (che prevede ad esempio la comunicazione scritta senza spiegare, nell'era degli SMS, di whatsapp, delle mail, ecc... quali modalità in concreto possono ritenere soddisfatto il perfezionamento della richiesta) è evidente anche la sua inadeguatezza a fronteggiare una situazione di emergenza in cui, come quella del caso che ci occupa, la sera precedente, a poche ore della manifestazione, è sorta l'esigenza di reperire ufficiali di gara con la massima urgenza.

Ritiene il Collegio che la prassi utilizzata dagli incolpati, nella suddetta situazione di emergenza e urgenza, che ha comunque previsto da parte dell'Urso e del Lombardi la messa a conoscenza dei fatti ad un appartenente all'AC di Agrigento, nella persona del sig. Bosio, sia sufficiente a soddisfare le esigenze informative dell'AC di appartenenza degli ufficiali di gara.

Pertanto, non si può affermare che vi sia stata inosservanza dell'art. 203 comma 4 cit.

Con riferimento alla mancata affiliazione, osserva il Collegio che è incontestabile che l'associazione Monte Kronio non sia affiliata ad Acisport.

Va detto, tuttavia, che non è vero che non vi sia stata richiesta di affiliazione. La richiesta c'è stata ma non è stata mai completata, in ragione della mancata produzione da parte di Urso di alcuni documenti richiesti da Acisport nella persona del sig. Zedde.

Il sig. Urso ha anche spiegato, a parziale giustificazione della propria omissione, le ragioni strettamente personali che hanno contribuito a tale inerzia.

Pertanto, va affermata la violazione dell'art. 7 del RNS sebbene con modalità più lievi di quelle contestate dalla Procura.

PQM



Il Tribunale Federale, assolve la licenziata ASD Scuderia Caltanissetta Corse in persona del legale rappresentante Lombardo Giuseppe dall'imputazione contestata perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Dichiara il licenziato Urso Carmelo responsabile della sola violazione degli artt. 7 e 8.1 del RNS e, per l'effetto, lo condanna alla sospensione delle licenze per mesi 1 (uno) e all'ammenda di € 260,00 (duecentosessanta).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente dell'ACI.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)